



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Daniela Pellingra Presidente rel.

dr. Maria Letizia Barone Consigliere

dr. Angelo Piraino Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 284 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

ENERGIE RINNOVABILI 1 S.P.A. - SER1 S.P.A. (C.F. 09579001000), con il patrocinio dell'avv. COMANDE' CARLO e con elezione di domicilio in VIA CALTANISSETTA, 2/D, PALERMO,

parte attrice

CONTRO

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA, con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARCO e dell'avv. STURNIOLO GOFFREDO (STRGFR81T30F158M) PIAZZA F.LO SARDO, 40 98123 MESSINA; , con elezione di domicilio in VIA DEGLI AMICI 5 MESSINA

parte appellata

Corte di Appello di Palermo





parte convenuta

NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO

lodo arbitrale deliberato in Palermo il 23 maggio 2017

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la parte attrice : come in atti

Conclusioni per la parte convenuta : come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con lodo arbitrale sottoscritto in Palermo il 30 maggio 2017, veniva accolta parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta dal Comune di Fondachelli Fantina nei confronti della società Energie Rinnovabili s.p.a. (SER 1 s.p.a., la quale veniva condannava al pagamento, in favore del Comune anzidetto, della somma di € 131.071,22, oltre ad interessi ed oltre al pagamento delle spese processuali.

Preliminarmente, il collegio arbitrale escludeva la propria competenza in relazione alle pretese fondate sulla convenzione definitiva, in quanto sprovvista di clausola compromissoria, limitando l'esame delle domande ed eccezioni delle parti a quelle aventi titolo nella convenzione in data 11 maggio 2001, in forza della quale la società Energie Rinnovabili 1 s.p.a. aveva assunto l'obbligo di corrispondere al Comune di Fondachelli Fantina "una percentuale pari all'1,5% del fatturato , al netto dell'IVA, derivante dalla cessione e dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dal parco eoli-





co”, per la durata di ventinove anni, obbligo subordinato “alla positiva verifica di fattibilità dell’impianto, previa messa in esercizio del parco eolico” (eventi, questi ultimi, poi realizzatisi).

Affermava, poi, che detto accordo preliminare poteva dirsi valido ed immediatamente efficace tra le parti, rigettando l’eccezione di nullità del medesimo.

Accertato l’inadempimento della società agli obblighi derivanti dall’accordo di cui si tratta, riconosceva, pertanto, al Comune il diritto al risarcimento dei danni, limitatamente al periodo 1 febbraio 2007 – 17 agosto 2012.

Rigettava, infine, la domanda di risoluzione contrattuale per sopravvenuta eccessiva onerosità formulata dalla società.

Rigettava, per contro, la domanda del Comune “relativa agli obblighi di assunzione di manovalanza locale”, ritenendo che vi ostassero i principi comunitari in tema di lavoro e di lavoratori.

Con citazione notificata il 31 gennaio 2018, la s.p.a. Energie Rinnovabili 1 ha proposto impugnazione avverso tale lodo sulla base di due motivi, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità parziale e che, in sede rescisoria, fosse rigettata la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti al Comune di Fondachelli Fantina.

Costitutosi in giudizio, quest’ultimo chiedeva il rigetto dell’impugnazione proposta, proponendo , a sua volta, impugnazione incidentale.

Procedutosi alla trattazione scritta della causa, la Corte si è riservata di deliberare in data 17 maggio 2023, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c.





Con il primo motivo di impugnazione principale, Energie Rinnovabili 1 s.p.a. (SER 1 s.p.a.) lamenta la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ex art. 829, comma 3 c.p.c., nella parte in cui gli arbitri hanno stabilito che “l’obbligo di corresponsione di cui all’art. 8 della Convenzione decorrerebbe dalla data di entrata in esercizio dell’impianto con immissione nella rete e vendita da parte di SER 1 s.p.a. dell’energia prodotta – vale a dire dal giorno primo aprile 2012 – fino all’entrata in vigore in Sicilia del divieto con il citato DPRS – vale a dire fino al 17 agosto 2012” .

Con il secondo motivo, SER 1 s.p.a. denuncia la nullità del lodo per violazione delle norme sul contraddittorio, ai sensi dell’art. 829 n.9) c.p.c., dolendosi che gli arbitri abbiano statuito su una domanda risarcitoria avente un oggetto diverso da quella in effetti formulata dall’ente comunale: quest’ultimo, infatti, avrebbe lamentato un “danno morale e all’immagine” a fronte dell’avvenuta liquidazione di un danno patrimoniale, mai specificamente dedotto dall’ente danneggiato.

Ad avviso della società la decisione arbitrale sarebbe infine, al riguardo, “del tutto illogica e contraddittoria” nella parte in cui è stata affermata la responsabilità della stessa per avere ritardato la messa in esercizio dell’impianto, la cui realizzazione, per l’imponenza e complessità delle opere, avrebbe richiesto “quasi 5 anni”.

Con il primo motivo di impugnazione incidentale, il Comune di Fondachelli Fantina lamenta la nullità del lodo ai sensi dell’art. 829 comma 3 c.p.c., per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto che la causa della con-





venzione preliminare fosse “sintomatica di un contratto di durata” e chiede, in via rescissoria, che sia dichiarata valida ed efficace la convenzione definitiva, in subordine riformulando domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre, con il conseguente accoglimento integrale della domande proposte dinanzi agli arbitri.

Con il secondo motivo, il Comune impugna - parimenti ex art. 829 terzo comma c.p.c. “, per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia” - la pronuncia di incompetenza resa dagli arbitri in relazione alla convenzione definitiva.

Con il terzo motivo di impugnazione incidentale, si lamenta che il collegio arbitrale sia incorso in una ulteriore violazione delle regole di diritto col ritenere che la convenzione preliminare avesse perso efficacia a seguito della pubblicazione in Sicilia del D.P.R. n.48/2012 di recepimento delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2020.

Ciò posto, si impone prioritariamente l’esame dei primi due motivi di impugnazione incidentale, con i quali il Comune di Fondachelli Fantina ha dedotto il vizio di nullità di cui all’art. 829, comma terzo c.p.c., relativamente alla parte in cui è stata ritenuta non operante la convenzione definitiva.

Al riguardo, va ricordato il principio stabilito da Cass. 3383/2004 - mai successivamente smentito dalla Corte di legittimità - secondo il quale nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica vincolata, proponibile entro i limiti normativamente previsti, trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il





rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità previsti.

Da tanto discende che, pur non essendo indispensabile che l'impugnazione contenga la specifica indicazione delle disposizioni di legge in tesi violate, è comunque necessario che dall'atto di impugnazione risulti quale sia stata la norma violata dagli arbitri ovvero il principio di diritto leso, atteso che tali oneri competono a colui che impugna il lodo.

Fissato tale principio, va rilevato che dall'esame dei motivi di impugnazione in esame non è dato rinvenire traccia della norma giuridica o del principio di diritto violati, in relazione alle parti della decisione arbitrale impugnate, con cui è stata affermata la invalidità ed inefficacia della convenzione definitiva di che trattasi e rigettata la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.

I motivi in esame vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.

Il secondo motivo posto a sostegno dell'impugnazione principale non è, invece, fondato.

Non corrisponde, infatti, al vero che la domanda proposta dinanzi agli arbitri dal Comune di Fondachelli Fantina sia stata limitata ai danni morali, escludendo quelli patrimoniali (vedi domanda in atti).

Sprovvista di indicazione delle norme di diritto violate è, inoltre, la doglianza che investe l'accertato inadempimento della società agli obblighi dell'accordo stipulato con la controparte.

Il motivo in esame va, pertanto, rigettato.

Vanno, infine, esaminate i contrapposti motivi d'impugnazione con cui le





parti censurano l'accertamento dell'obbligo risarcitorio da parte della società.

Sul punto, il motivo d'impugnazione principale si rivela inammissibile, non recando l'indicazione della norma violata e sostanziandosi, in concreto, in un vizio di contraddittorietà della decisione arbitrale, che non può farsi valere nella presente sede, se non a determinate condizioni (nella specie, non ricorrenti) .

Il Comune si duole, da parte sua, che l'affermato ristoro dei danni sia stato riconosciuto soltanto fino alla data del 17 agosto 2012 e , cioè, fino alla pubblicazione in Sicilia del D.P.R.S. n.48/2012 di recepimento delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010.

Al riguardo, il Comune sostiene la inapplicabilità alla convenzione preliminare all'epoca in corso del D.P.R.S. citato, che prevede il divieto di corrispondere "compensazioni economiche" da parte dei soggetti proprietari di impianti eolici ai Comuni in cui tali impianti ricadono.

Invoca, al riguardo, il precetto di natura intertemporale contenuto nelle stesse linee guida nazionali al punto 18.5 e l'art. 11 delle preleggi, alla luce delle quali prevarrebbe la "lex contracti".

Il motivo è fondato.

Sul punto, il lodo impugnato non è infatti conforme alla "regola iuris" secondo la quale ai contratti di durata non può applicarsi la disciplina dettata dall'ius superveniens, ancorchè quest'ultimo abbia natura imperativa, ponendo questo, in ipotesi, legittimare una risoluzione di diritto del contratto, che, se non richiesta da alcuna delle parti, non può essere adottata d'ufficio. (cfr. Cass. n.18370/2017).





Il lodo arbitrale va pertanto, dichiarato nullo nella parte in cui ha parzialmente respinto le pretese economiche del Comune di Fondachelli Fantina.

Tanto statuito, non è possibile pronunciare in sede rescissoria, mancando agli atti la CTU disposta ed espletata dinanzi agli arbitri.

Il giudizio deve dunque proseguire come da separata ordinanza e le spese vanno riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, come sopra composta, non definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti, respinge l'impugnazione proposta da Energie Rinnovabili 1 s.p.a. nei confronti del Comune di Fondachelli Fantina avverso il lodo arbitrale pronunciato tra le parti in Palermo il 23 maggio 2017;

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera di Energie Rinnovabili s.p.a. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

in parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale, dichiara la nullità del lodo nella parte in cui sono state rigettate le ulteriori pretese del Comune di Fondachelli Fantina;

dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza, riservando al definitivo la decisione sulle spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 22/09/2023.

Firmato digitalmente dal Presidente del collegio dr. Daniela Pellingra,
estensore della decisione

